



**COMUNE DI SOLTO COLLINA**  
**PROVINCIA DI BERGAMO**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 8 del *27.04.2012*)



# COMUNE DI SOLTO COLLINA

## PROVINCIA DI BERGAMO

---

### INDICE

Articolo 1:	Oggetto del regolamento . . . . .	pag. 3
Articolo 2:	Presupposto dell'imposta . . . . .	pag. 3
Articolo 3:	Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo . . . . .	pag. 3
Articolo 4:	Soggetti attivi . . . . .	pag. 5
Articolo 5:	Soggetti passivi . . . . .	pag. 5
Articolo 6:	Base imponibile . . . . .	pag. 5
Articolo 7:	Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili . . . . .	pag. 7
Articolo 8:	Rimborso per aree divenute inedificabili . . . . .	pag. 7
Articolo 9:	Determinazione delle aliquote di imposta . . . . .	pag. 8
Articolo 10:	Esenzioni . . . . .	pag. 9
Articolo 11:	Riduzioni e detrazioni di imposta . . . . .	pag. 10
Articolo 12:	Versamenti . . . . .	pag. 11
Articolo 13:	Dichiarazioni . . . . .	pag. 12
Articolo 14:	Attività di accertamento . . . . .	pag. 14
Articolo 15:	Sanzioni ed interessi . . . . .	pag. 15
Articolo 16:	Riscossione coattiva . . . . .	pag. 16
Articolo 17:	Rimborsi . . . . .	pag. 16
Articolo 18:	Contenzioso . . . . .	pag. 16



# COMUNE DI SOLTO COLLINA

## PROVINCIA DI BERGAMO

Articolo 19:	Funzionario responsabile .....	pag. 17
Articolo 20:	Rinvio .....	pag. 17
Articolo 21:	Entrata in vigore .....	pag. 17

### ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento vigenti e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili.

### ART. 2 – PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

### ART. 3 – DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO

1. Ai fini dell'imposta di cui al presente regolamento:
  - a) **per fabbricato** si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla



## COMUNE DI SOLTO COLLINA

### PROVINCIA DI BERGAMO

---

costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

b) **per area fabbricabile** si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune (indipendentemente dall'approvazione della Regione) o dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Le aree inserite nei nuovi ambiti di trasformazione dello strumento di pianificazione urbanistica generale, ancorché solamente adottato, si considerano utilizzabili a scopi edificatori.

Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale se sussistono le seguenti condizioni:

1) sui terreni deve persistere l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali;

2) la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9 ex S.C.A.U. ora I.N.P.S. – Sezione previdenza agricola, con obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. L'iscrizione nei predetti elenchi ha effetto per l'intero periodo d'imposta. La cancellazione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo;

3) il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito superiore al 50% del reddito complessivo del nucleo familiare imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente;

c) **per terreno agricolo** si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del Codice Civile.

d) **per fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola** si intendono i fabbricati di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133. Si riconosce carattere di ruralità ai fini



## COMUNE DI SOLTO COLLINA

### PROVINCIA DI BERGAMO

---


IMU alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:

- alla protezione delle piante;
- alla conservazione dei prodotti agricoli;
- alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
- all'allevamento e al ricovero degli animali;
- all'agriturismo;
- ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
- alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
- ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
- alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

#### **ART. 4 – SOGGETTI ATTIVI**

1. I soggetti attivi dell'imposta sono il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposizione, e lo Stato per la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, pari allo 0,76 per cento. Non rientra nella quota di competenza dello stato l'imposta dovuta per:

- l'abitazione principale e le relative pertinenze di cui al comma 7 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214.



## COMUNE DI SOLTO COLLINA

### PROVINCIA DI BERGAMO

---

#### ART. 5 – SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al precedente art. 3, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi.
2. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto di locazione.
4. Per gli alloggi assegnati dalle cooperative o dagli istituti per l'edilizia residenziale pubblica con patto di futura vendita soggetto passivo è il proprietario fino alla stipula del contratto di compravendita.
5. In caso di espropriazione per pubblica utilità soggetto passivo rimane il proprietario dell'immobile fino alla data di emissione del decreto di esproprio.

#### ART. 6 – BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'imposta municipale propria, così come previsto dall'art. 13 comma 3, 4, 5 del Decreto Legge 06 dicembre 2011, n. 201 è costituita dal valore dell'immobile così determinato:
  - per i fabbricati iscritti in catasto: applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e vigenti al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutate nella misura del 5%, i moltiplicatori determinati dalle disposizioni normative vigenti in materia.
  - per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma 14-ter dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'imposta municipale propria è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto. Il conguaglio dell'imposta è determinato a seguito dell'attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.



## COMUNE DI SOLTO COLLINA

### PROVINCIA DI BERGAMO

---

- per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti ogni anno dal Ministero delle Finanze e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il decreto del ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
- per gli altri fabbricati non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, la base imponibile è il valore costituito con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.
- per i terreni agricoli applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130 ovvero pari a 110 per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
- per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.



## **COMUNE DI SOLTO COLLINA**

### **PROVINCIA DI BERGAMO**

---

#### **ART. 7 – DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI**

1. Al fine di limitare il potere di accertamento da parte del Comune e per ridurre l'insorgenza di contenzioso, il Comune, con apposita deliberazione di Giunta Comunale, può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio per le aree fabbricabili.
2. I valori determinati secondo quanto previsto al comma precedente non assumono per il Comune autolimitazione del potere di accertamento, ma carattere minimo e di indirizzo per l'attività di verifica dell'ufficio tributi, così da poter essere disconosciuti in presenza di atti e di documenti di natura pubblica o privata dai quali si possano evincere valori venali in comune commercio superiori a quelli fissati, quali atti notarili, perizie tecniche, rettifiche fiscali ecc.
3. In caso di versamento di imposta effettuato dal contribuente con valore imponibile delle aree fabbricabili superiore a quello che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente medesimo non compete alcun rimborso per l'imposta versata in eccedenza a tale titolo.

#### **ART. 8 – RIMBORSO PER AREE DIVENUTE INEDIFICABILI**

1. Per le aree divenute inedificabili spetta il rimborso dell'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di imposta in corso al momento della intervenuta definitiva in edificabilità e nei tre periodi precedenti.
2. L'inedificabilità delle predette aree deve risultare da atti amministrativi del comune (strumenti urbanistici generali o attuativi e loro varianti) ovvero da vincoli imposti da leggi nazionali o regionali.
3. Il diritto al rimborso è riconosciuto a condizione che:
  - a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate;
  - b) non siano state intraprese alcuna azioni, ricorsi o quant'altro avverso il provvedimento di variazione dello strumento urbanistico che ha reso inedificabile l'area;





## COMUNE DI SOLTO COLLINA

### PROVINCIA DI BERGAMO

---

- c) gli strumenti urbanistici generali o attuativi e loro varianti abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti ovvero i vincoli di inedificabilità derivino da disposizioni legislative approvate definitivamente;
  - d) non vi sia stata utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di parte di essa, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'eventuale abuso;
  - e) la condizione di edificabilità deve essersi protratta per un periodo non superiore a tre anni.
4. L'istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 2.

#### **ART. 9 – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DI IMPOSTA**

1. Le aliquote e la detrazione da applicare per la determinazione dell'imposta municipale propria sono stabilite dalle disposizioni normative vigenti in materia.
2. Entro il termine previsto dalla legge per la deliberazione del bilancio di previsione e con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, le aliquote e la detrazione di cui al comma precedente possono essere modificate secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. La mancata determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta rende applicabili le aliquote e le detrazioni in vigore nel periodo di imposta precedente.
3. Le deliberazioni concernenti l'imposta municipale propria devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui al presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.



## COMUNE DI SOLTO COLLINA

### PROVINCIA DI BERGAMO

---

#### ART. 10 – ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte :
  - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
  - b) in forza dell'articolo 59, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 446/97, si stabilisce di estendere l'esenzione dall'imposta anche agli immobili, ubicati nel territorio Comunale, posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, anche se non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Pertanto l'imposta non è dovuta, in particolare:
    - per gli immobili diversi dalla sede e dagli uffici dell'ente non destinati ed utilizzati a fini istituzionale dal comune ;
    - per gli immobili utilizzati per attività di carattere privato poste in essere da soggetti estranei all'ente, e costituenti un mero effetto o una mera conseguenza dell'attività svolta dall'ente medesimo;
    - per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà del comune assegnati a privati cittadini;
    - per gli immobili di proprietà dell'ente ed adibiti a compiti istituzionali di soggetti pubblici diversi dall'ente proprietario ancorché tale obbligo di destinazione sia previsto da disposizioni di legge;
    - per gli immobili che seppur destinati ad usi istituzionali non sono utilizzati.
2. Sono inoltre esenti dall'imposta, gli immobili di seguito indicati:
  - a) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  - b) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5- bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni (immobili interamente adibiti a sedi, aperte al



## COMUNE DI SOLTO COLLINA

### PROVINCIA DI BERGAMO

---

pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche, per i quali al possessore non deriva alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile);

- c) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- d) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense;
- e) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione I.L.O.R. in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- f) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
- g) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

3. L'esenzione prevista dalla lettera g) del comma precedente, relativa agli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

#### **ART. 11 – RIDUZIONI E DETRAZIONI DI IMPOSTA**

1. Dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi come tale l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, l'importo previsto dalla normativa vigente, ovvero deliberato ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento. Tale detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi



## COMUNE DI SOLTO COLLINA

### PROVINCIA DI BERGAMO

---

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Qualora l'importo della detrazione risulta maggiore dell'imposta dovuta, la parte residua viene scomputata dell'imposta dovuta per le pertinenze.

2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, purché il proprietario delle pertinenze sia, anche in quota parte, il medesimo dell'immobile principale.
3. In caso di possesso di più pertinenze appartenenti alla medesima categoria catastale, si può considerare pertinenziale quella con rendita più alta. Nel caso di pertinenze appartenenti alla medesima categoria catastale, ubicate in un luogo diverso da dove risulta situata l'abitazione principale, deve essere considerata pertinenziale quella più vicina all'abitazione principale.
4. L'aliquota ridotta e la detrazione prevista per l'abitazione principale e le relative pertinenze si applicano anche ai soggetti passivi che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che tale soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
5. La detrazione per abitazione principale (non l'aliquota che rimane quella ordinaria) si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
6. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota e della detrazione previste per tale fabbricato, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.
7. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire dell'agevolazione di cui al precedente comma devono essere dichiarate in apposita autocertificazione da presentare



## COMUNE DI SOLTO COLLINA

### PROVINCIA DI BERGAMO

---

all'ufficio tributi entro il 31 dicembre dell'anno di competenza ed hanno validità anche per le annualità successive qualora non si verificano modificazioni alla situazione dichiarata.

#### **ART. 12 – VERSAMENTI**

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A tal fine, facendo riferimento alla data dell'atto di compravendita, se esso viene eseguito dal 1° al 15 del mese l'obbligo del versamento di tale mensilità è in capo all'acquirente; se, invece, viene compiuto dal 16 al 31 del mese, il versamento rimane in capo al cedente.
2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta per l'annualità in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento dell'imposta, in deroga all'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
4. I versamenti dell'imposta effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purché l'imposta in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento. In caso di insufficiente o tardivo versamento, ciascun contitolare risponde limitatamente alla propria quota di possesso.
5. Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purché l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.
6. Per quanto non diversamente disposto, per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una



## COMUNE DI SOLTO COLLINA

### PROVINCIA DI BERGAMO

---

dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

7. Il versamento dovrà essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi, o per eccesso se superiore a detto importo.
8. Non si procede al versamento qualora l'imposta annuale sia uguale o inferiore ad €5,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo e si riferisce ad ogni singolo soggetto passivo.

#### **ART. 13 – DICHIARAZIONI**

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio del Comune tramite apposito modello ministeriale ed attenendosi alle specifiche istruzioni annualmente approvate.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare le modificazioni intervenute con le modalità di cui al comma precedente.
3. Il contribuente non ha l'obbligo di presentare la dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico.
4. A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'obbligo della dichiarazione è previsto nei seguenti casi:
  - qualora il contribuente intenda beneficiare di un'aliquota diversa dall'aliquota ordinaria, per applicazione di agevolazioni o riduzioni;
  - per dichiarare il sussistere di requisiti per beneficiare di esenzione nonché per dichiarare l'eventuale perdita di diritto all'esenzione stessa;
  - in presenza di un atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto avente ad oggetto un'area fabbricabile. In questi casi l'informazione relativa al valore dell'area deve essere



## COMUNE DI SOLTO COLLINA

### PROVINCIA DI BERGAMO

---

sempre dichiarata dal contribuente, mentre non deve essere presentata la dichiarazione nel caso di alienazione di un'area fabbricabile, purché non sia mutato il suo valore in comune commercio rispetto a quello dichiarato in precedenza;

- in presenza di immobili non ancora iscritti in catasto, la cui base imponibile viene determinata sulla base di una rendita presunta;
- in presenza di immobile oggetto di locazione finanziaria;
- in presenza di immobile oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
- qualora l'immobile ha acquisito oppure ha perso la caratteristica di bene strumentale all'attività agricola;
- in presenza di fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, sono stati contabilizzati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione;
- in presenza di immobile, già censito in catasto in una categoria del gruppo D, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, oggetto di attribuzione di rendita d'ufficio;
- relativamente all'immobile su cui è intervenuta riunione di usufrutto;
- relativamente all'immobile su cui ci si avvale del diritto di abitazione quale coniuge superstite;
- qualora si è verificato l'acquisto o la cessazione di un diritto reale sull'immobile per effetto di legge.
- in presenza di immobile oggetto di vendita all'asta giudiziaria;
- in presenza di immobile oggetto di vendita nell'ambito delle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

#### **ART. 14 – ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO**

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e



## COMUNE DI SOLTO COLLINA

### PROVINCIA DI BERGAMO

---

firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

2. Il Comune, relativamente ai tributi di propria competenza, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
3. Le riscossioni conseguenti ad atti derivanti dall'attività di cui al presente articolo sono effettuate secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia.
4. Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di €10,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
5. In caso di debito derivante da attività di accertamento, possono essere concesse rateizzazioni di pagamento se la somma complessivamente accertata sia superiore ad €1.000,00.
6. La rateizzazione del debito totale annuo (imposta, sanzione ed interessi) viene concessa con provvedimento del funzionario responsabile, su istanza del contribuente, da presentare entro il termine di scadenza del pagamento dell'avviso di accertamento. La rateizzazione può essere concessa alle seguenti condizioni:
  - a) le singole rate avranno scadenza mensile;
  - b) sulle singole rate dovranno essere calcolati e versati gli ulteriori interessi di mora nella misura del tasso di interesse legale;
  - c) il numero massimo di rate 4 per importi da €1.000,00 fino ad €3.000,00 – numero massimo di rate 8 per importi compresi tra €3.000,01 ed €5.000,00 – numero massimo di rate 12 per importi superiori ad €5.000,00;
  - d) la prima rata deve essere pagata entro trenta giorni dalla richiesta. Le successive rate avranno





## COMUNE DI SOLTO COLLINA

### PROVINCIA DI BERGAMO

---

scadenza mensile con decorrenza dal pagamento della prima rata;

e) in caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il contribuente decade dal beneficio e il debito residuo dovrà essere versato in unica soluzione entro trenta giorni dalla scadenza della rata non versata.

7. Ai sensi dell'art.3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 59, primo comma, lettera p), del D. Lgs. 446/97, al fine di incentivare l'attività di controllo, vengono attribuiti compensi incentivanti al personale addetto all'attività di recupero evasione mediante emissione di accertamenti in rettifica o d'ufficio relativi all'Imposta Municipale Propria, nella misura fissata con proprio atto dalla Giunta Comunale.

#### **ART. 15 – SANZIONI ED INTERESSI**

1. Le sanzioni amministrative previste per le violazioni delle disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria sono applicate, in conformità ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 417, 472 e 473 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di €51,00.
3. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa del cinquanta per cento della maggiore imposta dovuta.
4. Se l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da €51,00 ad €258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione dei questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
5. Le sanzioni indicate nei precedenti commi 2 e 3 sono ridotte alla misura stabilita dagli artt. 16 e 17 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la



## COMUNE DI SOLTO COLLINA

### PROVINCIA DI BERGAMO

---

violazione.

7. Il Comune applica gli interessi per la riscossione dell'imposta, nella misura del tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili o dalla data dell'eseguito versamento.

#### **ART. 16 – RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento e salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia.

#### **ART. 17 – RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Il Comune applica gli interessi per il rimborso dell'imposta, nella misura del tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili o dalla data dell'eseguito versamento.
3. Non si procede all'emissione di provvedimento di rimborso qualora l'ammontare dovuto, al contribuente non superi, per ciascun credito, l'importo di € 10,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

#### **ART. 18 – CONTENZIOSO**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo o l'ingiunzione di pagamento, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel D. L.gs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.



## **COMUNE DI SOLTO COLLINA**

### **PROVINCIA DI BERGAMO**

---

#### **ART. 19 – FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

#### **ART. 20 – RINVIO**

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla legge 27 Luglio 2000, n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”.
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

#### **ART. 21 – ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio successivo alla data del provvedimento che lo approva. Tuttavia, qualora l'approvazione avvenga successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario purché entro il termine fissato per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, l'entrata in vigore è il 1° gennaio dell'anno di competenza.